



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 179 DEL 03/12/2025)

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA. AUMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 14., COMMA 1 BIS D.L. 25/2025 CONVERTITO IN L.69/2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **tre** del mese di **dicembre** nella sede del Comune alle ore **15:10** in videoconferenza mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione audio/visiva da remoto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
IGNAZIO LOCCI	Sindaco	Presente
FRANCESCO GARAU	Vicesindaco	Presente (in videoconferenza)
ELEONORA SPIGA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
PASQUALE RENNA	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
GIANLUCA MEREU	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)
ROBERTA SERRENTI	ASSESSORE	Presente (in videoconferenza)

Presenti: 6

Assenti: 0

Presiede l'adunanza il Sindaco Ignazio Locci

Assiste alla seduta in sede, mediante utilizzo di strumenti di comunicazione audiovisiva a distanza, e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Daniele Macciotta

Il Sindaco, verificato il numero legale degli assessori assegnati e constatato che i partecipanti possano regolarmente intervenire alla riunione ed esprimere il proprio voto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI unanimi favorevoli:

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lg.vo n° 267/2000.

La seduta termina alle ore 15:20.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale

Nr. 1832 del 03/12/2025

Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Personale
Oggetto	ATTO DI INDIRIZZO PER LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA AI FINI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA. AUMENTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 14., COMMA 1 BIS D.L. 25/2025 CONVERTITO IN L.69/2025

IL SINDACO

PREMESSO che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2019-2021 e che il suddetto C.C.N.L. stabilisce, all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, distinte in risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità e risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

VISTO:

- l'art. 7 del predetto CCNL che disciplina i soggetti e le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL vigente, recante "Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure", che testualmente recita *"il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 (Contrattazione integrativa: soggetti e materie), comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art.7, lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale"*;

DATO ATTO che i contratti integrativi hanno durata triennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

RICHIAMATI:

- l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 il quale stabilisce che: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- l'art. 33 comma 2, del D. L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.3.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;
- l'art. 79 del CCNL 16.11.2022 relativo alla costituzione del fondo risorse decentrate del personale non dirigente, il quale al comma 2, lettera c) stabilisce che gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile del fondo, per il conseguimento degli obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
- l'art. 79 del CCNL 16/11/2022 in materia di costituzione del fondo risorse decentrate e l'art. 80 del citato CCNL contenente la disciplina sull'utilizzo del fondo costituito ai sensi del precedente art. 79;

VISTO l'art. 79, comma 2, lett. b), c) e comma 3, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

1. un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;
2. apposite risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del medesimo CCNL;
3. un importo non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, in base alla propria capacità di bilancio, calcolato in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del fondo, ad integrazione delle risorse di cui al punto precedente, finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. L. n. 80/2021;

VISTO, altresì, l'art. 79, comma 4, del CCNL 16/11/2022, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2, lett. b) e c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo normativo ed economico, sottoscritto tra le parti, Pubblica e Organizzazioni Sindacali, in data 28/12/2023, successivamente aggiornato con il CCDI stipulato il 30/12/2024;

VISTO che in data 15/03/2025 è entrato in vigore il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25 convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 13/05/2025, n. 109), contenente disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni;

TENUTO CONTO che l'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, stabiliva che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di elevata qualificazione) doveva comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, e quindi non poteva essere superiore al corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RICHIAMATO l'art. 14, comma 1-bis, del suddetto D.L. 25/2025, in base al quale “*A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse*”



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali”.

VISTA la circolare prot. n. 175706 del 27/06/2025 contenente le indicazioni operative del MEF – dipartimento della RGS - in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, con la quale sono state diffuse le indicazioni applicative per la corretta ed uniforme interpretazione della suddetta normativa, nonché le modalità di calcolo del possibile incremento;

RILEVATO che tale incremento riguarda la parte stabile del fondo e può essere esercitato, a partire dal 2025, soltanto a condizione che:

- a) sia rispettata la disciplina introdotta dall'art. 33 del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dai relativi decreti attuativi (del 17/03/2020 per i Comuni);
- b) siano rispettati i limiti di spesa posti dall'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006;
- C) sia assicurato l'equilibrio pluriennale di bilancio, come da asseverazione da parte dell'organo di revisione;

CONSIDERATO che, come da indicazioni del MEF – RGS, nel rispetto delle condizioni dettate dalla norma e tenuto conto che la parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2025, utilizzata per il calcolo dell'incremento massimo, dovrà essere certificata dall'Organo di Revisione, ciascun ente può:

- destinare integralmente, nell'anno 2025, alla componente stabile del Fondo, un importo pari al valore incrementale massimo consentito. In tal caso, la componente stabile del Fondo negli anni successivi non è più incrementabile se non per effetto di eventuali importi previsti da futuri rinnovi contrattuali a valere sulle risorse complessivamente destinate agli stessi che sono da ritenersi aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'art. 14, comma 1-bis;
- optare per un incremento, a partire dall'anno 2025, con gradualità e proseguendo tale percorso negli anni successivi;
- destinare solo ai fondi delle annualità successive al 2025 le risorse incrementali;

PRESO ATTO che, nei casi di incremento graduale o di rinvio dello stesso, la sussistenza dei requisiti di sostenibilità finanziaria andrà verificata per ciascuna delle annualità interessate;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n. 871 del 28/11/2025 di costituzione del Fondo risorse decentrate parte stabile anno 2025;

DATO ATTO che la parte stabile del fondo nel 2025 ammonta ad euro 267.755,84 e che la stessa potrà subire un incremento, a partire dal 2026, a seguito dell'applicazione delle nuove disposizioni contenute nel contratto 2022/2025 attualmente in attesa di apposita sottoscrizione

VERIFICATO che:

- la spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali ammonta ad euro 1.646.560,63;
- il fondo parte stabile anno 2025 ammonta ad euro 267.755,84;
- lo stanziamento E.Q. anno 2025 è pari ad euro 100.185,76;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- l'incremento in deroga, massimo possibile, della parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2025, ammonta ad euro 422.407,50 come da allegato A) alla presente deliberazione;
- la soglia massima di incidenza sulla componente stabile del Fondo, maggiorata degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, pari al 48%, risulta pari a € 790.349,10

RILEVATO che nell'ambito delle facoltà assunzionali, calcolate ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 sulla base dell'ultimo rendiconto approvato, il Comune ha un margine di spesa di Euro 612.390,28, tenendo conto che a tal fine devono essere computati anche gli oneri riflessi a carico dell'ente (con esclusione dell'IRAP);

ATTESO che l'amministrazione intende destinare all'incremento della parte stabile del Fondo ai sensi dell'art.14, comma 1-bis, D.L. 25/2025 euro 30.000,00 nel 2025 e un ulteriore incremento di 30.000,00 per il 2026;

ATTESO che si rende necessario formulare gli indirizzi a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica nella trattativa per la contrattazione decentrata destinando le quote delle risorse complessive destinate all'incremento della parte stabile del Fondo ai sensi dell'art.14, comma 1-bis, D.L. 25/2025, nel seguente modo:

- 2025 euro 30.000,00 di cui euro 15.000,00 potranno essere destinati dall'Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della spesa di personale, e fermo restando il raggiungimento dell'accordo contrattualmente previsto, per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;
- 2026 e 2027 euro 60.000,00 annuali, di cui euro 35.000,00 potranno essere destinati dall'Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della spesa di personale, e fermo restando il raggiungimento dell'accordo contrattualmente previsto, per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;

DATO ATTO che l'aumento di parte stabile del fondo risorse decentrate anno 2025 per euro 30.000,00 e anno 2026 per euro 60.000,00 (aumento in deroga al tetto anno 2016), così come consentito dall'articolo 14 co. 1 bis del D.L. 25/2025, convertito in legge n. 69 del 2025, risulta rispettoso:

- della "soglia" ex d.m. 17.03.2020: il valore soglia massimo per il Comune di Sant'Antioco è pari al 27% (= spesa di personale/entrate correnti, come definite dall'art. 2 del Decreto). Il rapporto spesa del personale / entrate correnti per l'anno 2025 è pari a 22,83%, risultando quindi al di sotto del valore soglia del 27% individuato dall'articolo 4 Tabella 1 del decreto crescita;

- degli stanziamenti di bilancio di cui alla Macro 1 del Titolo I della spesa sul bilancio triennale 2025-2026-2027;

- del tetto di spesa di personale ex art. 1 co. 557 l. 296/2006: il parametro di riferimento per l'attuazione del principio di contenimento della spesa di personale ex art. 1, comma 557, della l. n. 296/2006 - parametro che continua ad applicarsi anche dopo l'introduzione del nuovo regime assunzionale attuativo delle novità intervenute con l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 - è rappresentato dal valore medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2012-2013;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis del D.L. n. 25 del 14 marzo 2025, convertito in legge n. 69 del 9 maggio 2025 e della circolare del MEF prot. n. 175706 del 27/06/2025 le risorse aggiuntive possono essere destinate anche all'incremento del trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di elevata qualificazione previsto dall'articolo 17 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021, costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, il cui finanziamento è posto a carico del bilancio degli enti e non del Fondo risorse decentrate, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL Funzioni



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Locali;

CONSIDERATO che compete all'organo esecutivo fornire, alla Delegazione trattante di parte pubblica, gli opportuni indirizzi allo scopo di orientarne e finalizzarne l'azione negoziale per il conseguimento degli obiettivi attesi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 29/10/2024 con la quale è stata costituita, in attuazione delle previgenti disposizioni contrattuali (CCNL 16 novembre 2022), la delegazione trattante di parte pubblica ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, con la nomina dei componenti e del Presidente della delegazione, che in questa sede si intende confermata;

RITENUTO, pertanto, necessario fornire alla delegazione trattante di parte pubblica gli indirizzi in merito agli obiettivi e alle priorità da conseguire nella fase negoziale con le parti sindacali, che tenga necessariamente conto del contesto economico finanziario di questo Ente al fine di quantificare le risorse, coniugando il miglioramento dell'efficienza dei servizi con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale;

RITENUTO, nel rispetto dei vincoli di cui sopra, di mettere a disposizione del fondo per le risorse decentrate del personale per l'anno 2025 ulteriori risorse aggiuntive variabili ai sensi del CCNL art. 79, comma 3 e comma 2, lettera d) e di autorizzare, altresì, l'individuazione di ulteriori risorse previste da specifici disposizioni di legge, ai sensi del comma 2, art. 79 CCNL da assegnare alla parte variabile del Fondo;

RITENUTO, pertanto, di impartire alla delegazione trattante di parte datoriale gli opportuni indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa, al fine di un corretto ed equilibrato utilizzo delle risorse demandate alla contrattazione integrativa, perseguendo in particolare le seguenti finalità:

- Corretta applicazione degli istituti contrattuali previsti nel CCNL comparto Funzioni Locali del 16 Novembre 2022;
- Far salve le erogazioni di indennità già erogate, nel corso dell'anno, al personale dipendente, in forza del CCDI attualmente in vigore;
- l'adeguato indennizzo delle condizioni di lavoro di particolare disagio o rischio;
- il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari posizioni di lavoro conferitarie di incarichi di particolare responsabilità, anche di tipo organizzativo, non inquadrati come elevate qualificazioni - (indennità per specifiche responsabilità (art. 84 ccnl) - indennità di funzione (art. 97 ccnl), in presenza degli opportuni e corretti provvedimenti emanati dai Responsabili di servizio/Titolari di incarico di Elevata Qualificazione;
- Definire le procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree - differenziali stipendiali, tenendo conto del carattere selettivo dell'Istituto e prevedendo tale beneficio solo per una quota limitata di personale, entro le percentuali previste dal ccdi entro la percentuale del 45% dei potenziali aventi diritto a livello di Ente;
- Confermare la misura del 30% per la maggiorazione al premio individuale prevista dall'art. 69 del CCNL da attribuire nonché dall'art. 14, co. 4 del CCDI normativo 2023-2025, a validità triennale;
- Valorizzazione delle Elevate Qualificazioni secondo il dettaglio sopra riportato (15.000,00 nel 2025, 35.000,00 nel 2026 e successive annualità), tale riparto è condizione per la conferma dell'incremento nelle successive annualità;
- Destinare alla remunerazione del risultato di performance almeno il 30% delle risorse rese



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

disponibili, ai sensi dell'art. 80 3 comma del CCNL 2019/21;

RITENUTO, pertanto, necessario fornire l'indirizzo di procedere all'aggiornamento della costituzione del Fondo risorse decentrate per il triennio 2025 - 2027, nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le funzioni locali in data 16 novembre 2022, demandando al Responsabile del Servizio Personale l'adozione dei relativi atti secondo le indicazioni fornite nella seguente deliberazione;

DATO ATTO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio, alla luce di eventuali mutamenti normativi e contrattuali, e in particolare dell'eventuale stipulazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale Comparto Funzioni locali per il triennio 2022/2024, la cui ipotesi contrattuale è stata sottoscritta in data 03/11/2025;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2025;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il CCNL 16/11/2022 relativo al comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;
- i vigenti CCNL di categoria;
- lo Statuto Comunale;

Propone alla Giunta Comunale che

DELIBERI

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che la delegazione trattante opera secondo le linee guida e le direttive stabilite dalla Giunta comunale con il presente atto deliberativo;
3. Di destinare, nell'ambito del fondo delle risorse decentrate per il personale per l'anno 2025, oltre alle altre quote previste dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022, anche le seguenti risorse aggiuntive variabili:
 - Euro 3.509,40 ai sensi dell'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022, del monte salari 2018 (max 0,22% della quota da destinare al fondo, in base agli importi relativi al 2021), ad incremento delle risorse di cui al punto precedente, finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. L. n. 80/2021;
 - Euro 17.963,89 ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera d) del CCNL 16/11/2022, quali eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'01/04/1999;
4. di autorizzare, altresì, l'individuazione di ulteriori risorse previste da specifiche disposizioni di legge, ai sensi del comma 2, art. 79 CCNL da assegnare alla parte variabile del Fondo;
5. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, alla parte stabile del fondo risorse decentrate a partire dall'anno 2025, risorse aggiuntive per un importo pari ad € 30.000,00 nel 2025 e di ulteriori 30.000,00 nel 2026, in applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 9 maggio 2025, aumento pari alla quota del 25,99% del massimo consentito, nel rispetto dell'art. 33, comma 2, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i. e dell'art. 1, commi 557 e seguenti, fermo restando l'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione;

6. di destinare le quote delle risorse complessivamente destinate all'incremento della parte stabile del Fondo ai sensi dell'art.14, comma 1-bis, D.L. 25/2025, nel seguente modo:
 - 2025 euro 30.000,00 di cui euro 15.000,00 potranno essere destinati dall'Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della spesa di personale, per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;
 - 2026 e 2027 euro 60.000,00 annuali di cui euro 35.000,00 potranno essere destinati dall'Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e della spesa di personale, per incrementare lo stanziamento relativo alla remunerazione degli incarichi di Elevata Qualificazione, comprese quelle di cui all'art. 16, comma 2 lett. b del CCNL vigente;
7. Di stabilire quali linee di indirizzo, rivolte alla delegazione trattante di Parte Pubblica, le direttive e le linee di indirizzo per la destinazione delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2025, come di seguito indicate:
 - Corretta applicazione degli istituti contrattuali previsti nel CCNL comparto Funzioni Locali del 16 Novembre 2022;
 - Far salve le erogazioni di indennità già erogate, nel corso dell'anno, al personale dipendente, in forza del CCDI attualmente in vigore;
 - l'adeguato indennizzo delle condizioni di lavoro di particolare disagio o rischio;
 - il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari posizioni di lavoro conferitarie di incarichi di particolare responsabilità, anche di tipo organizzativo, non inquadrare come elevate qualificazioni - (indennità per specifiche responsabilità (art. 84 ccnl) - indennità di funzione (art. 97 ccnl), in presenza degli opportuni e corretti provvedimenti emanati dai Responsabili di servizio/Titolari di incarico di Elevata Qualificazione;
 - Definire le procedure per le progressioni economiche all'interno delle aree - differenziali stipendiali, tenendo conto del carattere selettivo dell'Istituto e prevedendo tale beneficio solo per una quota limitata di personale, entro le percentuali previste dal ccdi, entro la percentuale del 45% dei potenziali aventi diritto a livello di Ente;
 - Confermare la misura del 30% per la maggiorazione al premio individuale prevista dall'art. 69 del CCNL da attribuire nonché dall'art. 14, co. 4 del CCDI normativo 2023-2025, a validità triennale;
 - Valorizzazione delle Elevate Qualificazioni secondo il dettaglio sopra riportato (15.000,00 nel 2025, 35.000,00 nel 2026 e successive annualità), tale riparto è condizione per la conferma dell'incremento nelle successive annualità;
 - Destinare alla remunerazione del risultato di performance almeno il 30% delle risorse rese disponibili, ai sensi dell'art. 80 3 comma del CCNL 2019/21;
8. Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio 2025/2027 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., oltre che nel rispetto delle vigenti norme in materia di spesa di personale;

9. Di stabilire che il presente atto di indirizzo viene emanato allo scopo di consentire l'avvio della trattativa sindacale nei termini di cui al CCNL e pertanto di riservarsi di impartire ulteriori e più ampi indirizzi su tutte le materie oggetto di contrattazione a norma dell'art. 7 del CCNL 16.11.2022 e delle altre disposizioni contrattuali disciplinanti materie oggetto di contrattazione decentrata, anche su impulso della delegazione trattante di parte datoriale o in relazione ad eventuali problematiche negoziali formulate dalle OO.SS. nel corso della trattativa;
10. Di trasmettere il presente atto alla delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della sessione negoziale nei termini di cui all'art. 8, comma 4, del CCNL 2019-2021, nonché alla RSU e alle OO.SS. rappresentative;
11. Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

redattore: CLAUDIA MURA

Il Sindaco

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL SINDACO
IGNAZIO LOCCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELE MACCIOTTA